GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 17 dicembre 1923** — **Numero 295**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI* (L. 120) *per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). — *All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 24 settembre u. s., n. 2396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre scorso, n. 272, relativo alla Convenzione di San Germano sulle minoranze nel Regno S. H. S., il testo della Convenzione è venuto, per errore tipografico, e precisamente all'art. 7 (pag. 6817), mancante di una frase che è la seguente, che qui, a rettifica, si riporta: « di qualsiasi *lingua da parte di qualsiasi suddito serbo-croato-sloveno nelle relazioni* ecc., ecc ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. **2623.**

Tassa per la visione dei telegrammi e delle ricevute da parte dei mittenti e dei destinatari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, col quale vennero estese al servizio interno le disposizioni del regolamento telegrafico internazionale e vennero approvate le norme speciali relative al servizio interno ed internazionale;

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 646, che reca aggiunte e modificazioni alle norme speciali predette;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 646, è sostituito col seguente:

« Nelle norme sopra indicate è aggiunto l'art. 40-*bis* seguente: La tassa fissa per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione è fissata in cent. 75.

« La tassa per il rilascio di copia di un telegramma è fissata in L. 1,50 per ogni serie, o frazione di serie di 100 parole. Pei telegrammi urgenti la tassa si raddoppia.

« La tassa per prendere visione dei telegrammi, o delle ricevute comprovanti la consegna dei telegrammi stessi ai destinatari è fissata in L. 1.

« Solo su presentazione della ricevuta dimostrante il pagamento delle tasse sopra indicate le direzioni e gli uffici telegrafici interessati eseguiranno le ricerche per dare copia o visione dei documenti richiesti dagli aventi diritto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 98. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2650.
Facoltà di ripartire in rate le somme iscritte nei ruoli per ricuperi spese di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e 29 dicembre 1921, n. 1979;
Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093;
Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 638;
Visto l'articolo 5 del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di consentire — su proposta del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra — la ripartizione in rate, per un numero non superiore alle dodici bimestralità, delle somme iscritte nei ruoli ai sensi degli articoli 12 e 23 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, e da ricuperarsi in virtù delle decisioni emesse sia dal Comitato predetto, sia dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra o dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate.

Tale agevolazione è subordinata — di regola — alla prestazione di valide garanzie.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 125. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Pieve di Teco (Porto Maurizio), di Canolo (Reggio Calabria), di Vedano al Lambro (Milano), di Girgenti, di Rose (Cosenza), di Murano (Venezia), di Lanuvio (Roma), di Pedace (Cosenza), di Vivaro Romano e di Artena (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pieve di Teco, in provincia di Porto Maurizio.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Pieve di Teco, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta, che ha posto in luce l'anormale funzionamento di quella civica azienda.

L'ufficio comunale procede con ritardo agli adempimenti di legge ed è privo di alcuni dei registri prescritti: la compilazione delle matricole e dei ruoli per la riscossione delle tasse comunali è pure effettuata in ritardo, e l'applicazione di queste è sperequata: non è stata effettuata la riduzione delle condotte mediche; sono stati assunti in affitto senza contratto locali di proprietà di un assessore, che ha firmato in tale qualità i mandati da lui stesso poi quietanzati come creditore: non sono stati convenientemente tutelati gli interessi patrimoniali dell'Ente.

A particolari rilievi ha dato luogo il fatto che la maggior parte degli amministratori fa parte anche di un'impresa elettrica locale, i cui interessi sono in contrasto con quelli del Comune ed alla quale sono state fatte concessioni dannose alla finanza dell'Ente.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha dato deduzioni non soddisfacenti e poichè il disordine col quale è tenuta la gestione della civica azienda ha provocato nella cittadinanza una vivace reazione, che ha già recentemente minacciato la pubblica tranquillità e potrebbe provocare più gravi perturbamenti, anche ragioni di ordine pubblico rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pieve di Teco, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Enrico Marini è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scoglie il Consiglio comunale di Canolo, in provincia di Reggio Calabria.

SIRE,

Un'inchiesta di recente eseguita ha posto in luce numerose e non lievi irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Canolo.

Affidata ad elementi incapaci, la civica azienda ha subito gravi danni e tutti i servizi comunali sono stati lasciati in deplorevole abbandono.

L'archivio è in disordine, il registro di popolazione e gli atti di stato civile sono tenuti irregolarmente. Non esiste inventario dei beni comunali, il personale di segreteria non attende ai propri compiti con la necessaria assiduità.

I servizi d'igiene, della nettezza urbana, della illuminazione sono abbandonati.

Per negligenza degli amministratori il Comune è stato condannato in contumacia in una importante lite civile.

Sono stati eseguiti in economia importanti lavori senza le prescritte deliberazioni ed autorizzazioni, senza progetti e collaudi, ed anche la gestione dei beni patrimoniali del Comune ha dato luogo ad irregolarità ed abusi.

L'appaltatore del dazio consumo risulta in debito verso il Comune che non si cura di ricuperare il suo credito.

Contestati tali addebiti, l'Amministrazione ha dato deduzioni non soddisfacenti che confermano sostanzialmente la sussistenza delle irregolarità, senza dare alcun affidamento per una migliore gestione della civica azienda.

L'anormale stato di cose ha sollevato nella popolazione vivo malcontento contro l'Amministrazione che, anche a causa dell'affermarsi delle correnti politiche nazionali, non riscuote più la fiducia della cittadinanza, sicchè la permanenza in carica degli attuali amministratori può provocare perturbamenti dell'ordine pubblico.

Si ravvisa pertanto la necessità di addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Canolo, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Francesco Ritorto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al Commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 1, n. 9, del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sopra citato.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vedano al Lambro, in provincia di Milano.

MAESTA',

In seguito a recente inchiesta, sono state rilevate, a carico dell'amministrazione comunale di Vedano al Lambro, sorta dalle elezioni generali del 1920, molteplici irregolarità.

L'andamento dell'ufficio municipale lascia a desiderare, venendo consentito al segretario di dedicarsi a diversa occupazione in altro Comune; da parte del segretario stesso si è spesso verificato indebito maneggio di danaro; viene notevolmente ritardata la pubblicazione delle matricole di alcune tasse o è addirittura omessa la riscossione di altre; la riscossione del dazio di consumo in abbonamento è effettuata senza preventiva stipulazione delle relative convenzioni; i conti consuntivi, già rassegnati dal tesoriere, dal 1910 in poi non sono stati deliberati; i più importanti servizi e lavori pubblici sono gestiti o in economia, senza l'osservanza di apposito regolamento, o in appalto senza stipulazione di contratto e senza neppure regolari deliberazioni; il servizio di assistenza sanitaria lascia a desiderare, mentre nell'elenco dei poveri viene compreso un eccessivo numero di iscritti.

L'Amministrazione comunale, alla quale furono contestati i suddetti addebiti, non ha curato nè di eliminare le cause nè di giustificarsi.

A tutto ciò si aggiunga che, mentre il Consiglio comunale è ridotto da quindici a nove consiglieri, per otto di questi non fu mai fornita la prova di alfabetismo, richiesta dall'art. 26 della legge comunale e provinciale.

Questa particolare situazione ed il complesso delle circostanze su menzionate, che hanno determinato contro gli amministratori un vivo senso di reazione da parte della popolazione, rendono necessario un radicale provvedimento che valga anche a prevenire prevedibili manifestazioni pericolose per la pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto della civica azienda, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

All'uopo provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vedano al Lambro, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Carlo Durante è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Girgenti.

MAESTÀ,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Girgenti è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce numerose irregolarità ed un gravissimo disordine nella contabilità e finanza dell'Ente.

A prescindere, infatti, dalle deficienze rilevate nei servizi di tesoreria, si è accertato come un grave dissesto sia stato prodotto nella cassa pel sistema invalso di far fronte agli impegni con anticipazioni sulla sovrimposta e con mutui cambiari e di provvedere alle spese in base a carte contabili; con tali espedienti si è a mano a mano così aggravata la situazione finanziaria che l'Amministrazione ha di recente dovuto deliberare un mutuo per dimissione di passività di circa due milioni.

A determinare tale disastrosa situazione ha notevolmente contribuito il fatto che l'Amministrazione ha frequentemente disposto ed eseguito spese e lavori di ingente ammontare senza la preventiva determinazione dei mezzi per farvi fronte e talora senza deliberazioni di autorizzazione, ma semplicemente in base all'iniziativa personale del capo dell'Amministrazione stessa, il quale ha anche avuto, in alcuni casi, indebita ingerenza nel maneggio dei fondi del Comune.

Nonostante che le condizioni della cassa comunale fossero tali da impedire il tempestivo pagamento di spese obbligatorie, sono state consentite indebite anticipazioni sugli assegni al personale dipendente, e sono stati elargiti contributi ad imprese teatrali.

Nelle esecuzioni di lavori e forniture non sono state osservate le formalità di legge e non sono stati convenientemente tutelati gli interessi dell'Ente. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile non è convenientemente disciplinato e nella riscossione dei canoni, si sono rilevati grandi ed ingiustificati ritardi; anche l'azienda gas, gestita dal Comune, funziona irregolarmente.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha dato deduzioni non soddisfacenti. D'altra parte la cognizione della grave situazione creata alla civica azienda dalla disordinata gestione degli attuali amministratori ha accentuato il malcontento che da tempo serpeggiava tra la popolazione e che va ora assumendo forme così gravi da legittimare il timore che il perdurare dell'attuale anormale situazione possa provocare turbamenti della tranquillità cittadina.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di dar opera ed un radicale risanamento della situazione finanziaria del Comune, si rende, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915 n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Girgenti è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. dott. Ascanio Marca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rose, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Rose, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce il gravissimo disordine di quella civica azienda.

Tenuto in condizioni deplorevoli l'ufficio comunale; deficientissime le scritture contabili; non esaminati i conti dal 1908 in poi; sistematicamente omesse le verifiche di cassa e, perciò, reso pressochè impossibile l'esatto accertamento tanto della situazione di cassa quanto delle condizioni finanziarie del Comune.

Mancano i regolamenti delle tasse comunali, che vengono applicate senza regolare classificazione dei contributi e con rendimento irrisorio.

Deficienti in genere i publici servizi; abbandonata la nettezza urbana; trascuratissima la manutenzione stradale; inesistente la fognatura, scoperta e soggetta a pericoli d'inquinamento la condottura dell'acqua potabile.

Di fronte ai problemi di maggiore importanza per la popolazione l'Amministrazione ha dimostrato un'inerzia assoluta.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha dato deduzioni che confermano sostanzialmente le irregolarità rilevate, ed in tali condizioni, non potendosi fare alcun affidamento sugli attuali amministratori per una migliore gestione avvenire della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme avviso manifestato dal Consiglio di Stato con parere 24 ottobre u. s., lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rose, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Umberto Natoli è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Murano, in provincia di Venezia.

MAESTÀ,

Per effetto di forti ed insanabili contrasti fra i gruppi consigliari componenti l'amministrazione comunale di Murano, il Consiglio comunale e la Giunta municipale hanno, di fatto, cessato di funzionare, con grave pregiudizio di quella civica azienda e con conseguente e generale abbandono dei pubblici servizi.

Poichè è finora riuscito vano ogni tentativo di conciliazione ed essendosi, d'altro canto, determinata una situazione preoccupante anche nei riguardi dell'ordine pubblico per la ripercussione che i dissensi fra gli amministratori hanno avuto sulla popolazione, si rende indispensabile affidare la gestione del Comune ad un amministratore straordinario.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Murano, in provincia di Venezia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Libero Vitali è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lanuvio, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

In seguito a dissensi manifestatisi in seno al Consiglio comunale per la nomina del segretario sette sui quindici consiglieri assegnati al comune di Lanuvio, fra i quali taluni assessori, hanno presentate le dimissioni, e quelli rimasti in carica si sono disinteressati della gestione della civica azienda, tanto che il sindaco, quantunque invitato dall'autorità politica locale, non ha ritenuto di convocare il Consiglio per la reintegrazione della Giunta.

La crisi dell'Amministrazione ha avuto profonde ripercussioni sulla cittadinanza, determinando un preoccupante fermento, che ha già dato luogo a seri incidenti e che minaccia più gravi conseguenze ove un radicale provvedimento non ne elimini prontamente la causa.

Tale stato di cose, anche per motivi di ordine pubblico, oltre che per la manifesta incapacità di funzionamento della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario: ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lanuvio, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Tullio Torrigiani è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio, ai sensi del suindicato decreto 24 settembre 1923, numero 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pedace, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Pedace, sorta dalle elezioni generali del 1920 e costituita da elementi professanti le più accese teorie estremiste, ha impresso costantemente alla propria azione un indirizzo spiccatamente partigiano, ostacolando qualsiasi manifestazione di carattere patriottico e rifiutando sistematicamente l'esposizione della bandiera nazionale alla sede municipale.

L'affermarsi delle nuove correnti nazionali, modificando radicalmente l'orientamento dell'opinione pubblica anche nel predetto Comune, ha dato vita ad una vivace opposizione contro gli amministratori, la cui tenacia nel volersi conservare al potere, ha a mano a mano inasprito gli animi fino a determinare una situazione assai preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, che gravi incidenti verificatisi di recente, anche con la minaccia dell'invasione del municipio, hanno seriamente turbato, rendendo necessaria eccezionali misure di pubblica sicurezza.

A fronteggiare tale condizione di cose, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente

nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pedace, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Francesco Miraglia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vivaro Romano, in provincia di Roma.

MAESTA,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Vivaro Romano, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce le anormali condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale funziona irregolarmente, essendo privo degli inventari e delle principali scritture contabili; al segretario interino ed al commesso vengono corrisposti gli assegni in base alle semplici previsioni di bilancio, non esistendo il regolamento e la pianta organica; la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi è in grave ritardo.

Il servizio di nettezza urbana è trascurato; la condotta medica è da sette anni affidata ad interini e non esiste l'elenco dei poveri; il cimitero è in condizioni di irriverente abbandono; non esiste la fognatura.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo la gestione annonaria, tenuta personalmente dal sindaco, che non ha reso alcun conto ed ha indebitamente trattenuto rilevanti somme, tuttora non versate.

Il disordine della civica azienda e dei servizi che ne dipendono, hanno a mano a mano accentuato il malcontento della popolazione, fino a produrre una tensione di animi, che costituisce ormai un permanente pericolo di turbamento della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinamento dell'Ente, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vivaro Romano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Giovanni Masi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Artena, in provincia di Roma.

MAESTA',

L'amministrazione comunale di Artena, sorta dalle elezioni generali del 1920 come esponente di correnti politiche ormai superate ha spiegato un'azione deficiente ed irregolare per cui ha completamente perduto la fiducia della cittadinanza.

Una recente inchiesta ha rilevato la preoccupante situazione finanziaria dell'Ente, per l'inadeguata commisurazione delle spese alle entrate e per il continuo sperpero che gli amministratori hanno fatto del pubblico denaro, l'assoluto abbandono dei pubblici servizi, e particolarmente della viabilità, delle scuole, dell'igiene, del mattatoio, del cimitero; il deplorevole disordine degli uffici municipali in cui, per incuria del personale privo di ogni controllo, mancano alcuni fra i più importanti registri obbligatori e molti altri risultano incompleti. Si è accertato, inoltre, che l'Amministrazione non ha dato esecuzione a talune riforme del regolamento organico disposto dall'autorità tutoria, nè, malgrado frequenti richiami, ha provveduto alla revisione dei conti consuntivi dal 1913 in poi.

Gravi manchevolezze sono risultate nella gestione daziaria ed in quella esattoriale, e numerose irregolarità nell'alienazione di parte di un bosco comunale, nell'esecuzione del monumento ai caduti in guerra e di altri lavori pubblici, tra cui l'acquedotto e la fognatura.

In tale stato di disorganizzazione della civica azienda, tredici dei venti consiglieri assegnati per legge al Comune hanno successivamente rassegnate le dimissioni ed i sette rimasti in carica si sono del tutto disinteressati del governo della pubblica cosa, sicchè, trovandosi l'Amministrazione nell'impossibilità di funzionare, il Prefetto ha dovuto assicurare con un suo Commissario la continuità dei servizi municipali

La crisi dell'Amministrazione ha avuto profonde ripercussioni nella popolazione, determinando una preoccupante tensione di spiriti che sconsiglia per il momento la convocazione dei comizi per l'integrazione della normale rappresentanza. E poichè il disordine dei servizi e il dissesto finanziario dell'Ente richiedono che lo

straordinario amministratore disponga di adeguati poteri e per adottare i necessari provvedimenti di sistemazione e di riordinamento, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Artena, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Augusto Corsetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio, a termini del suindicato decreto.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1923.

Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Venezia e di Mestre.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, col quale si dispose che il territorio del comune di Mestre, situato a sud della linea ferroviaria Padova-Mestre-Venezia e delimitato dai confini fra i comuni di Mestre, Chisignago e Mira, fosse staccato dal comune di Mestre ed aggregato a quello di Venezia, ed il Ministro per l'interno fu autorizzato a provvedere all'esecuzione del decreto-legge stesso;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, compilato d'accordo tra gli Enti interessati, ed approvato dal Consiglio comunale di Venezia, con la deliberazione 30 giugno 1922, e da quello di Mestre, con la deliberazione 13 gennaio 1923, nonchè la relativa pianta topografica, firmata dai sindaci dei due Comuni e vidimata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, in data 12 giugno 1922;

Visti i certificati di eseguita e regolare pubblicazione del suindicato progetto;

Viste le deliberazioni 3 aprile 1923 del Consiglio provinciale di Venezia e 17 luglio 1923 della Giunta provinciale amministrativa, con le quali si espressero pareri favorevoli in merito al progetto stesso;

Vista la legge comunale e provinciale e l'articolo 47 del relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza 3 ottobre 1923, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto il succitato decreto-legge Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191;

Decreta:

La delimitazione territoriale tra i due comuni di Venezia e di Mestre è stabilita in conformità della pianta topografica redatta d'accordo dai due Comuni, firmata dai rispettivi sindaci e vidimata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, in data 12 giugno 1922.

Detta pianta farà parte integrante del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1923.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1923.

Rettifica al decreto Ministeriale dell'11 giugno 1923.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti gli elenchi dei sanitari delle nuove provincie forniti di matricola di imbarco presso le capitanerie di porto della Venezia Giulia;

Veduto il precedente decreto 11 giugno 1923;

Ritenuta la necessità di provvedere a rettifiche dell'elenco contenuto nel decreto stesso che, posteriormente alla pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono risultate indispensabili, in base al conseguimento della cittadinanza italiana da parte di due medici che erano stati eliminati dagli elenchi predetti;

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167;

Decreta:

I dottori:

1° Linca Giovanni;
2° Loew Lodovico,

s'intendono aggiunti all'elenco di cui al n. 2 del precitato decreto Ministeriale 11 giugno 1923, ed è, così, loro provvisoriamente consentito di continuare nell'esercizio delle funzioni di medico di bordo, salvo l'obbligo di ottenere entro il biennio che scade il 4 luglio 1925 l'autorizzazione nei modi stabiliti dall'art. 1 o dall'art. 3 del citato R. decreto 11 gennaio 1923, n. 167.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1923.

Modificazione al decreto Ministeriale 9 maggio 1922, relativo alla nomina dei membri della Commissione centrale di appello per la risoluzione delle controversie in materia di riduzione degli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO COL MINISTRO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1922, relativo alla nomina della Commissione centrale di appello per la risoluzione delle controversie in materia di riduzione degli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia;

Visto il decreto 19 novembre 1923 del primo presidente della Corte di appello di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Pietro Mistretta, già consigliere di Corte di appello, essendo stato promosso al grado superiore, in altra sede, cessa di far parte della Commissione centrale di appello per la risoluzione delle controversie in materia di riduzione degli estagli delle miniere di zolfo della Sicilia.

Art. 2.

Il cav. Gennaro Villella, consigliere della Corte di appello di Palermo, è nominato presidente titolare della sud detta Commissione.

Il cav. Antonino Costanzo, consigliere della Corte di appello di Palermo, è nominato membro e presidente supplente della Commissione stessa.

Roma, addì 5 dicembre 1923.

Il Ministro per l'economia nazionale
CORBINO.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 9.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste a Malaga (Spagna) e a Las Palmas (Canarie);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Malaga e da Las Palmas sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 11 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: LUTRARIO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 46, dal 12 al 18 novembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Altamura	1	—	1	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	2	—	2
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Id.	San Severo	3	—	3	—
Girgenti	Girgenti	2	—	3	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Milano	Lodi	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	3
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Pola	Pola	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	2
Roma	Frosinone	—	2	—	2
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Siracusa	Noto	—	2	—	2
Trapani	Mazara	—	1	—	1
		11	17	12	19
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Potenza	Potenza	2	—	4	—
		2	1	4	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
Aquila	Cittaducale	2	—	3	4
Ascoli Piceno	Ascoli	5	—	26	—
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Id.	Feltre	2	2	4	5
Bergamo	Bergamo	4	7	4	11
Id.	Treviglio	6	2	8	5
Bologna	Bologna	15	1	24	9
Id.	Imola	3	—	11	3
Brescia	Brescia	15	1	54	2
Id.	Breno	—	1	—	2
Id.	Chiari	8	2	17	8
Id.	Salò	5	—	13	—
Id.	Verolanuova	9	1	32	1
Cuneo	Saluzzo	2	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Ferrara	Cento	2	—	4	—
Id.	Comacchio	2	1	4	4
Id.	Ferrara	11	—	65	24
Forlì	Cesena	3	—	9	3
Id.	Forlì	2	1	7	3
Id.	Rimini	1	1	1	1
Genova	Genova	2	—	5	—
Livorno	Livorno	—	1	—	3
Lucca	Lucca	5	1	11	4
Macerata	Camerino	1	—	5	—
Id.	Macerata	4	—	24	1
Mantova	Mantova	6	3	10	8
Milano	Abbiategrasso	—	4	—	6
Id.	Gallarate	—	1	—	1
Id.	Lodi	2	13	2	18
Id.	Milano	—	6	—	8
Modena	Mirandola	3	—	9	7
Id.	Modena	3	1	7	2
Novara	Biella	1	2	1	2
Id.	Novara	—	3	—	5
Id.	Vercelli	1	3	2	4
Padova	Padova	18	3	24	5
Parma	Borgo S. Donnino	—	2	—	2
Id.	Parma	1	2	1	2
Pavia	Mortara	2	1	2	1
Id.	Pavia	7	4	7	5
Id.	Voghera	1	—	1	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Id.	Perugia	1	—	1	—
Id.	Spoleto	—	1	—	2
Id.	Terni	1	—	1	2
Pesaro Urbino	Pesaro	3	—	3	—
Id.	Urbino	2	1	2	2
Piacenza	Piacenza	—	2	—	2
Roma	Roma	2	—	2	—
Rovigo	Adria	5	—	11	2
Id.	Rovigo	14	2	24	3
Sondrio	Sondrio	7	—	7	1
Teramo	Teramo	2	—	15	2
Torino	Torino	4	1	9	1
Trento	Cavalese	1	—	2	—
Id.	Tione	—	2	—	2
Id.	Trento	1	—	1	—
Treviso	Treviso	1	—	5	1
Venezia	Chioggia	2	1	2	1
Id.	Venezia	5	1	8	3
Verona	Verona	3	—	3	—
Vicenza	Vicenza	3	1	3	1
		212	83	429	200
Malattie infettive dei suini.					
Aquila	Avezzano	1	—	3	—
Arezzo	Arezzo	5	1	10	11
Avellino	Ariano	2	—	6	—
Id.	Avellino	1	1	1	1
Belluno	Belluno	1	—	1	3
Id	Feltre	1	—	5	—
Benevento	Benevento	2	—	5	—
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
Bologna	Bologna	3	1	4	3
Id.	Imola	1	—	3	—
Brescia	Breno	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	1	13	1
Id.	Larino	2	—	15	—
Segue Malattie infettive dei suini					
Cosenza	Castrovillari	1	—	1	—
Id.	Cosenza	1	—	1	—
Cuneo	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	5
Forlì	Cesena	1	—	2	1
Id.	Forlì	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Id.	Macerata	1	—	1	—
Pola	Capodistria	—	2	—	2
Id.	Parenzo	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	—	1	—	1
Id.	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace	1	—	3	2
Siena	Siena	3	—	9	—
Trento	Bolzano	1	—	2	—
Id.	Borgo	1	—	1	—
Id.	Rovereto	1	—	1	—
		35	12	93	34
Morva.					
Alessandria	Novi	—	1	—	1
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
		1	2	1	2
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	3	—	3	—
Bari	Altamura	—	1	—	1
Id.	Bari	4	—	4	—
Benevento	Benevento	1	1	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	1	1	3
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	2
Salerno	Salerno	3	1	3	2
Trapani	Alcamo	1	1	1	1
Id.	Mazara	—	1	—	1
		13	8	13	12
Rabbia.					
Avellino (b)	S. Angelo Lomb.	1	—	1	—
Bari (b)	Altamura	—	1	—	1
Id.	Bari	1	1	1	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Cosenza (b)	Paola	—	1	—	1
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
Forlì	Forlì (b)	—	1	—	1
Id.	Cesena	—	1	—	2
Grosseto (b)	Grosseto	1	1	2	1
Macerata	Macerata	1	1	6	4
Modena	Modena	—	1	—	3
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Salerno (b)	Campagna	—	1	—	1
Id.	Salerno	—	1	—	1
Id.	Vallo Lucano	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
		5	17	11	23

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalli o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila	Aquila	2	—	3	—
Id.	Avezzano	2	—	6	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	5	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
		12	—	21	—
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	2	—	2	—
Id.	Viterbo	3	—	3	—
		6	—	6	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	13	1
Id.	Barletta	1	—	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	4	—
Id.	Larino	1	—	3	—
Foggia	Foggia	1	—	3	—
Id.	San Severo	1	—	3	—
Lecce	Taranto	6	—	10	—
Pesaro Urbino	Urbino	1	1	1	1
Potenza	Matera	3	—	3	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	3	—	3	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
		29	1	54	2
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Treviglio	4	—	11	—
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Avellino	Ariano	1	—	1	10
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	6	—
Teramo	Teramo	1	—	1	1
Trapani	Alcamo	1	—	2	1
		5	—	1	12
	Influenza del cavallo				
Siracusa	Noto	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	28	31
Carbonchio sintomatico	2	3	5
Afta epizootica	34	295	692
Malattie infettive dei suini	19	47	127
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	8	21	25
Rabbia	15	22	34
Rogna	7	12	21
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	1	6	6
Vaiuolo ovino	10	30	56
Morbo coitale maligno	1	4	11
Aborto epizootico	1	1	1
Colera dei polli	5	5	23
Influenza del cavallo	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** **(Elenco n. 18).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	311848	395 —	Neri Giuseppe fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Debernardi *Maria* vedova Neri Angelo domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria)	Neri Giuseppe fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Debernardi *Emma* vedova di Neri Angelo ecc. come contro
»	311849	655 —	Neri *Pietro* fu Angelo, minore ecc. come la precedente	Neri *Giuseppe* fu Angelo, minore ecc. come la precedente
3.50 % mista	4223	70 —	Favro Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato a Bussoleno (Torino)	Favro *Giovanni Giuseppe* detto Giuseppe fu *Giovanni*, domiciliato come contro
Cons. 5 %	110404	225 —	Gilli Filippo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ronchetti Giuseppina fu Antonio vedova Gilli, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a Dortù Maria fu *Federico*, vedova di Gilli Filippo, domiciliata a Torino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Dortù Maria fu *Enrico* vedova ecc. come contro
»	110405	110 —	Gilli Federica ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente
»	218118	40 —	Guccione Angela fu Rocco moglie di Passanante Calogero, domiciliata a Campobello di Mazzara (Trapani); con usufrutto vitalizio a *Guasta* Maria fu *Andrea* vedova di Guccione Giuseppe, domiciliata come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Guasto* Maria fu *Vincenzo* vedova ecc. come contro
»	218119	20 —	Passanante Giuseppe di Calogero, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato come la precedente e con usufrutto come la precedente	Intestata come contro; e con usufrutto vitalizio come la precedente
3.50 %	760301	70 —	Brandi *Raffaela* di *Emidio*, domiciliata a Lauria (Potenza)	Brandi *Angela Raffaella* di *Francesco-Emidio, minore sotto la patria potestà del padre,* domiciliata come contro
3.50 % mista	620	3 50	La Calce Giovanni *Martino* fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù	La Calce *Giovanni* fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù
»	3483	70 —		
»	2278	140 —		
»	3638	70 —	La Calce *Martino-Giovanni* ecc. come la precedente	
»	2426	140 —		
3.50 %	548473	35 —	Bianco Ciro fu Vincenzo, domiciliato a Napoli	Bianco Ciro fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Melazzo Maria,* domiciliato a Napoli
Cons. 5 %	155565	600 —	Bartoccelli Giocchino di Gaetano, domiciliato a Canicattì (Girgenti); con usufrutto a *La Lumia Stella* fu Nicolò moglie di Bartocelli Gaetano domiciliata a Canicattì (Girgenti)	Bartoccelli Giocchino di Gaetano, *minore sotto la patria potestà del padre,* domiciliato come contro; con usufrutto a *Lalomia o La Lumia Maria-Stella* detta *Stella* fu Nicolò, ecc. come contro
»	164702	600 —		

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 1° dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco N. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	750480	392 —	Manganaro *Lucrezia* fu Attilio, minore, sotto la tutela di Gordone Lucrezia fu Andrea, vedova Manganaro, domiciliata a Messina.	Manganaro *Maria-Concetta-Elena* fu Attilio, ecc., come contro.
»	108310	52 50	Zattini Antonio fu *Giacomo*, domiciliato in Darfo (Brescia).	Zattini Antonio fu *Bortolo*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	114410	275 —	Scaccia *Giuseppe* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Scaccia Rosina fu Giuseppe, vedova di Scaccia Stefano, domiciliata a Palermo.	Scaccia *Giuseppa*, fu Stefano, minore, ecc., come contro.
3.50 %	652722	133 —	Giardina *Concetta* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Caronna Giuseppina fu Ferdinando, vedova Giardina Salvatore, domiciliata in Palermo	Giardina *Maria-Concetta*, ecc., come contro.
Cons. 5 %	289335	165 —	Mascari Salvatore di *Salvatore*, domiciliato a Termini Imerese (Palermo).	Mascari Salvatore di *Vincenzo*, domiciliato come contro.
»	283694	400 —	Lozito Maria fu Giacomo, moglie di Castellano Fedele, domiciliata a Bari; con usufrutto vitalizio a Pesola *Vincenza* fu *Giacomo*, vedova di Lozito Giacomo, domiciliata a Bari.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pesola *Maria-Vincenza* fu *Domenico*, vedova di Lozito Giacomo, domiciliata a Bari.
»	61264	75 —	*Belotti Franco* fu Andrea, minore, sotto la tutela di Gorini Arnaldo fu Gemello, domiciliato a Treviglio (Bergamo).	*Bellotti Francesco* fu Andrea, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	22471	200 —	*Cazzaniga* Anna di Francesco, *nubile*, domiciliata a Milano.	*Bottiglia* Anna di Francesco, *moglie di Cazzaniga Guido*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 dicembre 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(3ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni quinquennali del Tesoro nominativi, si notifica che i buoni quinquennali del Tesoro 5 %, n. 165, di L. 5400 della XIII emissione e n. 304 di L. 10,200 della IV emissione entrambi intestati a Costanzini Arturo di Francesco inabilitato sotto la curatela di Costanzini Ernesta di Francesco nubile, dovevano invece intestarsi a Costanzini Arturo di Francesco, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la R. pretura di Mantova in data 25 ottobre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni, emettendo in sostituzione del buono n. 165 altro buono intestato a Costanzini Arturo fu Francesco interdetto sotto la tutela di Canneti Costantino, e rimborsato il buono, n. 304 nelle mani del detto tutore.

Roma, 12 novembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diffida.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici *non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione*, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri, che gli potranno, per avventura, essere indirizzati, e molto meno di pagare il relativo importo di vendita e di abbonamento.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.